



Procedura concorsuale riservata, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale di area Assistenti – profilo professionale Istruttore Amministrativo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano:

Visto l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 101 del 2013 il quale prevede che "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

Visto il D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Centrali - personale non dirigente;

Visto l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017;

Viste le linee guida contenute nella circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 2017, contenente "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*";

Considerato che la suddetta circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 2017 ha chiarito che le procedure speciali di reclutamento di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 2017 prevalgono rispetto alla procedura di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 (*passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*) e che, conseguentemente, quest'ultima non deve essere svolta in via propedeutica all'avvio delle procedure concorsuali speciali;

Visto, in ogni caso, l'art. 3, comma 8, della legge n. 56 del 2019 il quale dispone che "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

Considerato che, invece, la suddetta circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 2017 ha precisato come resti necessario attivare la procedura di cui



dall'articolo 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (*c.d. mobilità obbligatoria per il ricollocamento del personale della PA in disponibilità*);

Considerato, quindi, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano ha inviato in data 10.12.2024 alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica-, la comunicazione di cui all'art. 34 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001 e che, conseguentemente, **la copertura del posto messo a concorso sarà subordinata all'esito negativo di tale procedura**;

Vista la delibera del 9 dicembre 2024 con cui il COA di Lanciano ha deliberato di procedere all'indizione della presente procedura concorsuale riservata e approvato il relativo bando;

Considerato, altresì, che sussiste, nel bilancio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, la copertura finanziaria per l'assunzione, a tempo pieno, di un dipendente di area Assistenti;

Indice **un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017**, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, presso i propri uffici siti in Via Fiume n.14 66034 Lanciano (CH), di **una unità di personale di area Assistenti – profilo professionale: Istruttore Amministrativo**.

Art.1

Posti a concorso e indicazioni preliminari

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, **riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017**, per il conferimento di un posto, a tempo pieno e indeterminato, dell'area **Assistenti – profilo professionale Istruttore Amministrativo** presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.

La procedura concorsuale è regolata dalle norme di legge in vigore per il personale dipendente degli ordini e collegi professionali, dalle norme del D.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 solo ove espressamente richiamate dal presente bando, nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e seguenti del presente bando.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano garantisce pari opportunità tra uomini e donne per quanto concerne l'accesso all'impiego ed il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246" e all'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai cui principi gli Ordini forensi sono tenuti a adeguarsi ai sensi dell'art. 2 bis del D.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Non essendo raggiunta la soglia di cui all'art. 3, c. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68, non sussiste l'obbligo di assunzione di appartenenti alle categorie protette.

Ai fini del rispetto dell'equilibrio di genere, si dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera o), del D.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 (norma espressamente richiamata a questo fine nel presente bando), che al 31 dicembre del 2023 la



percentuale di rappresentatività dei generi era, in relazione all'area Assistenti messa a concorso, la seguente: uomini 0 %; donne 100%.

Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno pubblicate nella sezione « Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi» del sito internet istituzionale dell'Ordine Degli Avvocati di Lanciano: <https://www.ordineavvocatilanciano.it>».

Art.2

Requisiti generali e specifici per l'ammissione

Art. 2.1 - *Requisiti generali*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero cittadinanza di un Paese terzo così come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
- e) idoneità fisica all'impiego;
- f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il diploma estero sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.

I cittadini di Paesi terzi devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia e i cittadini dei Paesi terzi devono, altresì, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.



Art. 2.2 - Requisiti specifici

Per l'ammissione al concorso è richiesto, altresì, **il possesso congiunto** dei seguenti requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017 ovvero:

- a)** risultare titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano;
- b)** aver maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.

Non possono accedere all'impiego presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano:

- coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano;
- coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o presso enti pubblici, anche economici, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o per giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
- coloro che siano stati collocati a riposo da una pubblica amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge 14 agosto 1974, n. 355.

Art.3

Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di Posta Elettronica Certificata o presentate direttamente al il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, via Fiume n.14, 66034 Lanciano (CH), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla "*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*", *IV Serie Speciale - «Concorsi ed esami»* dell'avviso di indizione del presente bando di concorso, integralmente disponibile nella sezione « Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi» del sito internet istituzionale dell'Ordine Degli Avvocati di Lanciano: <https://www.ordineavvocatilanciano.it>.

In caso di spedizione a mezzo posta, farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante e il termine di scadenza sopra indicato è prorogato, ove cada in giorno festivo, al giorno seguente non festivo. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano non assume alcuna responsabilità, in caso di spedizione per raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione delle domande di ammissione al concorso, o per la mancata



restituzione dell'avviso di ricevimento, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sul plico raccomandato A/R contenente la domanda andrà riportata la seguente dicitura: *"Domanda procedura concorsuale riservata"*.

In caso di consegna diretta, farà fede il timbro a data apposto dagli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano e il termine di scadenza sopra indicato è prorogato, ove cada in giorno festivo, al giorno seguente non festivo; al riguardo, si fa presente che gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Resteranno chiusi nel periodo che va dal 24.12.24 al 2.01.2025.

In caso di utilizzo della Posta Elettronica Certificata, l'indirizzo PEC del il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano cui spedire la domanda è il seguente: *segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it* . Nell'oggetto del messaggio PEC andrà riportata la seguente dicitura: *"Domanda procedura concorsuale riservata"*.

Per la validità dell'invio tramite Posta Elettronica Certificata, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica Certificata che deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato medesimo. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano sopra indicato né la domanda inviata da PEC non intestata al candidato. L'invio della domanda e dei relativi allegati tramite PEC deve essere effettuato in unico file in formato PDF. A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell'unico file PDF da inviare: **1.** File PDF sottoscritto con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato; oppure **2.** File PDF sottoscritto con firma autografa del candidato (scansione). In questo caso al file PDF della domanda andrà allegata obbligatoriamente anche la scansione di un valido documento di identità del candidato. La validità della trasmissione delle domande di partecipazione via PEC è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna, che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mittente aspirante candidato entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *"Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"*, IV Serie Speciale - «*Concorsi ed esami*» dell'avviso di indizione del presente bando di concorso.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente bando. In detto modulo il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal bando di concorso. La firma in calce alla domanda, salvo il caso di invio a mezzo PEC di file PDF sottoscritto con firma digitale del candidato (con certificato rilasciato da un certificatore accreditato) deve essere in originale; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare il possesso dei titoli che intende far valutare dalla commissione esaminatrice, purché rientranti tra



quelli indicati al successivo art. 7, nonché il possesso di eventuali titoli di preferenza stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, comma 4 (norma espressamente richiamata a questo fine nel presente bando).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano si riserva la facoltà di effettuare accertamenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e dei titoli dichiarati dai candidati, nonché dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, anche prima del termine della procedura di concorso; a tal fine si potrà procedere ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle domande di ammissione al concorso, nonché sulla documentazione eventualmente prodotta in originale, ovvero in copia conforme all'originale.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano procede all'esclusione dal concorso, ovvero non da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti nei cui confronti accerti la mancanza di uno o più requisiti previsti dal bando.

Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di *handicap*, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione al concorso la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove del concorso, in relazione allo specifico *handicap* posseduto.

Nella domanda deve essere obbligatoriamente indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, univocamente riconducibile all'aspirante candidato, al quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano può indirizzare le comunicazioni relative al concorso.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

La partecipazione alla procedura di cui al presente bando comporta l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite nello stesso.

Art.4 ***Esclusione dal concorso***

L'ammissione al concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.

Sono esclusi dal concorso:

- i candidati che hanno spedito o presentato la domanda di ammissione oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
- i candidati che hanno spedito o presentato la domanda senza il rispetto delle prescrizioni previste dal precedente art. 3;
- i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti, generali e specifici, prescritti per l'ammissione al concorso.
- i candidati che non sono in possesso di uno o più dei requisiti previsti dal bando.



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano comunica per iscritto agli interessati il provvedimento motivato di esclusione dal concorso all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art.5

Articolazione del concorso e commissione esaminatrice

Il concorso è articolato in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli.

La commissione esaminatrice, composta da tre componenti, sarà nominata con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano. I membri della commissione esaminatrice saranno scelti tra gli avvocati iscritti all'albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Potranno essere nominati anche Avvocati in pensione e/o iscritti in altri Fori.

Per la prova orale la Commissione esaminatrice potrà essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

I membri della commissione esaminatrice saranno scelti in conformità a quanto previsto dall'art. 35-bis comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6

Prove d'esame

Le prove del concorso si svolgeranno presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano secondo le seguenti modalità:

A) Prova scritta

La prova scritta è a contenuto teorico e consiste nella redazione di un elaborato vertente su una delle seguenti materie:

- normativa concernente funzioni e organizzazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- ordinamento professionale forense e disciplina dell'attività professionale di avvocato;
- normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- normativa sulla protezione dei dati personali;
- normativa in materia di anticorruzione;
- normativa in materia di mediazione e composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il luogo, la data e l'orario della prova scritta saranno comunicati ai candidati, all'indirizzo PEC indicato nella domanda, con almeno quindici giorni di anticipo.

Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta è stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati prima dell'inizio dello svolgimento della prova.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta almeno 21 punti su 30.



Ai candidati che abbiano superato la prova scritta saranno comunicati, all'indirizzo PEC indicato nella domanda e con almeno quindici giorni di anticipo, il punteggio della prova scritta e l'ammissione alla prova orale.

B) Prova orale

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte nonché sulle seguenti materie:

- informatica di base (nozioni sui principali software di videoscrittura, fogli elettronici, posta elettronica e internet).
- nozioni relative alle piattaforme Ministeriali relative all'organismo di Mediazione e all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.
- nozioni relative al programma "Visura" per la gestione degli albi forensi e dell'Ordine.
- lingua inglese.

L'accertamento della conoscenza dell'informatica di base nonché della conoscenza delle piattaforme Ministeriali relative all'organismo di Mediazione e all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e del programma "Visura" per la gestione degli albi forensi e dell'Ordine, può avvenire anche attraverso esemplificazioni su personal computer.

Saranno considerati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato la votazione di almeno 21 punti su 30.

C) Criteri di valutazione delle prove

La Commissione esaminatrice, nel ripartire i punti per la valutazione delle prove, utilizza il seguente indicatore: grado di preparazione sulle materie oggetto delle prove.

D) Documenti di identificazione richiesti per la partecipazione alle prove del concorso

Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) passaporto;

ovvero i documenti di identità e di riconoscimento equipollenti ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I cittadini di Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono essere muniti di un documento equipollente.

E) Prescrizioni generali concernenti lo svolgimento delle prove

Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti e pubblicazioni di ogni specie, ovvero testi normativi annotati o commentati con riferimenti di dottrina e giurisprudenza, nonché telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo.



Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle impartite in aula, è escluso dalla prova ad insindacabile valutazione della commissione esaminatrice.

I candidati che, per motivi di lavoro, necessitino di un attestato di partecipazione alle prove d'esame devono darne comunicazione all'incaricato dell'identificazione prima dell'inizio della prova; l'attestato è rilasciato al termine della prova.

F) Avvertenze

Le informazioni relative al concorso saranno reperibili nella sezione « Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi» del sito internet istituzionale dell'Ordine Degli Avvocati di Lanciano: <https://www.ordineavvocatilanciano.it> e potranno essere altresì acquisite telefonicamente presso gli Uffici Amministrativi del Consiglio negli orari di apertura al pubblico.

Il responsabile del procedimento è l'Avv. Pietro Angelo Di Ienno. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note nella sezione « Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi» del sito internet istituzionale dell'Ordine Degli Avvocati di Lanciano: <https://www.ordineavvocatilanciano.it>.

L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto del D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse dal Consiglio stesso.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano non assume, inoltre, alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al concorso, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 7 **Valutazione dei titoli**

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti 8 che verranno assegnati con le seguenti modalità: ai candidati che abbiano prestato attività o servizio, con qualsiasi forma contrattuale, presso gli Ordini professionali o le loro Fondazioni, nella misura di quattro punti per il primo biennio e di un punto per ogni ulteriore periodo di sei mesi, fino ad un massimo di 8 punti.

Dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, la commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, alla loro ammissione ed all'attribuzione del relativo punteggio.



Art.8

Graduatorie finali

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito con l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:

- del voto riportato nella prova scritta;
- del voto riportato nella prova orale;
- del punteggio attribuito ai titoli posseduti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano valuta, ai fini della graduatoria finale, in caso di parità del punteggio complessivo di cui sopra, i titoli di preferenza stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, comma 4 (norma espressamente richiamata a questo fine nel presente bando) e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano approva la graduatoria finale dei candidati risultati vincitori del concorso e di quelli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e all'impiego, nonché degli eventuali titoli dichiarati e valutati dalla commissione esaminatrice e conseguentemente dichiara il vincitore del concorso stesso.

In caso di rinuncia del vincitore, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano si riserva la facoltà di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l'ordine della graduatoria finale.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nella sezione « Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi» del sito internet istituzionale dell'Ordine Degli Avvocati di Lanciano: <https://www.ordineavvocatilanciano.it>.

Art.9

Costituzione del rapporto di lavoro

Con apposita comunicazione il candidato dichiarato vincitore del concorso, qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, contenente le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso e di ammissione all'impiego, è invitato, sotto pena di decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di detta comunicazione, idonea documentazione comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualità soggetti a modificazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano non procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine assegnato.

È facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Il candidato che, in mancanza di giustificati motivi, non si presenti presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano per la stipula del



contratto di assunzione entro il termine assegnato è dichiarato decaduto e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano procederà all'assunzione del successivo idoneo in graduatoria.

Art.10

Trattamento giuridico ed economico e periodo di prova

Al vincitore del concorso assunto in prova è corrisposto il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Centrali -personale non dirigente- per l'Area Assistenti.

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle leggi in vigore per gli Ordini e i Collegi professionali e dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Centrali.

Il periodo di prova previsto dal suddetto Contratto Collettivo Nazionale di Comparto per i dipendenti dell'Area Assistenti è di quattro mesi.

Art.11

Norme di salvaguardia

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere, revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dare corso all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle esigenze organizzative dell'Ordine, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da organismi pubblici a ciò deputati.

Art.12

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano per le finalità connesse all'espletamento del concorso e sono conservati e trattati in maniera automatizzata all'interno di una banca dati, con logiche pienamente rispondenti alle predette finalità, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal concorso, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, mentre è facoltativo per i dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza.

Per il trattamento, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, dei dati conferiti non è richiesto il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. b) e f) del Regolamento UE 2016/679.

I dati conferiti potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche nei confronti delle quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso.



Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano (art. 15); di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti (art. 16); di far cancellare i dati trattati in violazione di legge (art. 18); di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20), nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 21).

Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, Via fiume n.14, 66034 Lanciano (CH), PEC: segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it, e-mail: segreteria@ordineavvocatilanciano.it nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

* *** *

Lanciano (CH), 27 dicembre 2024

Il Presidente del COA
Avv. Antonio Codagnone

Allegato

Fac-simile della domanda

Al
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lanciano
Via Via Fiume n.14
66034 Lanciano (CH)

L SOTTOSCRITT_ _____
NAT_ A _____ () _____ IL _____ CODICE
FISCALE _____ RESIDENTE IN _____
PROVINCIA _____ AL SEGUENTE INDIRIZZO
_____ C.A.P. _____



CHIEDE

DI PARTECIPARE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO A COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 75 DEL 2017, PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DELL'AREA ASSISTENTI, IN PROVA, PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

AI FINI DELL'AMMISSIONE AL CONCORSO, ESSENDO A CONOSCENZA DEL TESTO INTEGRALE DEL RELATIVO BANDO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLO STESSO D.P.R. N. 445/2000, QUANTO SEGUE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO:

REQUISITI GENERALI

- DI ESSERE CITTADINO _____;
IN CASO DI CITTADINANZA DIVERSA DALLA QUELLA ITALIANA O DI UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, DI POSSEDERE UNO DEI SEGUENTI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:
 - FAMILIARE DI CITTADINI DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI STATO MEMBRO, TITOLARE:
 - DEL DIRITTO DI SOGGIORNO;
 - DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;
 - CITTADINO DI PAESE TERZO, TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO;
 - CITTADINO DI PAESE TERZO, TITOLARE DI STATUS DI RIFUGIATO;
 - CITTADINO DI PAESE TERZO, TITOLARE DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA;
- DI GODERE DEI DIRITTI POLITICI;
IN CASO DI CITTADINANZA DIVERSA DA QUELLA ITALIANA: DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI PROVENIENZA (OPPURE: INDICARE I MOTIVI DEL NON GODIMENTO) _____
- DI ESSERE FISICAMENTE IDONE _____ ALL'IMPIEGO;
- DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI MILITARI (SOLO PER I CANDIDATI DI SESSO MASCHILE NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1985): _____;
- DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO IN _____ CONSEGUITO IL _____ PRESSO _____;
- _____;
DI NON ESSERE CESSATO DALL'IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DI CONDANNA PENALE OVVERO NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA ALTRO IMPIEGO PUBBLICO PER AVERLO CONSEGUITO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O VIZIATI DA INVALIDITÀ INSANABILE.



REQUISITI SPECIFICI

- DI RISULTARE TITOLARE, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 124 DEL 2015 (28 AGOSTO 2015), DI UN CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO.
- DI AVERE MATURATO, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024, ALMENO 3 (TRE) ANNI DI CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE, ANCHE NON CONTINUATIVI, NEGLI ULTIMI 8 (OTTO) ANNI, PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LANCIANO (INDICARE TIPOLOGIA DI CONTRATTO E PERIODI):

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ART. 7 DEL BANDO E DEI TITOLI DI PREFERENZA STABILITI DAL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487, ART. 5, COMMA 4, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLO STESSO D.P.R. N. 445/2000:

- DI AVERE PRESTATO SERVIZIO PRESSO _____ CON CONTRATTO _____ NEI SEGUENTI PERIODI
- DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI PREFERENZA (PREVISTO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487, ART. 5, COMMA 4, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) _____

AI FINI DELL'ASSUNZIONE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLO STESSO D.P.R. N. 445/2000:

- DI NON AVERE/AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E DI NON ESSERE/ESSERE STATO SOTTOPOSTO A MISURE DI SICUREZZA O DI PREVENZIONE (IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE LE CONDANNE PENALI SUBITE E/O LE MISURE DI SICUREZZA O PREVENZIONE CUI È STATO SOTTOPOSTO)
.....
.....;
- DI NON AVERE/AVERE IN CORSO A PROPRIO CARICO PROCEDIMENTI PENALI E/O PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA IN ITALIA O ALL'ESTERO (IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE I PROCEDIMENTI PENALI E/O PROCEDIMENTI PER APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA IN CORSO)
.....
.....;
- DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO PER PERSISTENTE, INSUFFICIENTE RENDIMENTO O DICHIARATO DECADUTO DALL'IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UN'AUTORITÀ INDIPENDENTE, UN



ENTE PUBBLICO PER AVERE CONSEGUITO L'IMPIEGO MEDIANTE PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O VIZIATI DA INVALIDITÀ INSANABILE, OVVERO LICENZIAT___ DA ENTI PRIVATI PER GIUSTA CAUSA O PER GIUSTIFICATO MOTIVO ASCRIVIBILI A PROPRIO INADEMPIMENTO;

- DI NON ESSERE STAT___ COLLOCAT___ A RIPOSO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, OVVERO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, OVVERO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 261, CONVERTITO DALLA LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 355.

DATA _____

FIRMA [IN ORIGINALE]

/allegare fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000/

INDIRIZZO PEC PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO

RECAPITI TELEFONICI

Lanciano (CH), 27 dicembre 2024

Il Presidente del COA
Avv. Antonio Codagnone